

Pur trattandosi senza ombra di dubbio di provvedimenti che hanno dato torto ai familiari delle persone con disabilità, nessuna delle sentenze mette in dubbio la necessità di rispettare il principio dell'Isee individuale. Anzi tutte e cinque le sentenze del Tar Brescia ribadiscono, richiamando le argomentazioni della recente sentenza del Consiglio di Stato (1607.2011) che il principio dell'Isee individuale va applicato in quanto diretta espressione dei principi di dignità intrinseca, autonomia individuale e indipendenza affermati dalla Convenzione Onu. Il Tar Brescia chiarisce – aderendo all'orientamento meno intransigente – che però tale principio non deve essere inteso in senso assoluto, ma può trovare dei limiti, in quanto in ipotesi marginali le amministrazioni comunali possono prendere come riferimento l'isee familiare. Si tratta, come specificato dallo stesso Tar Brescia, **ipotesi marginali**, nelle quali la quota di compartecipazione a carico della persona con disabilità, che usufruisce del servizio socio-sanitario, viene calcolata anche tenendo conto dei redditi e dei patrimoni dei familiari conviventi. Questo non significa ovviamente che l'ente locale possa determinare quote di compartecipazioni insostenibili e sproporzionate, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di ragionevolezza. Il rigetto dei ricorsi dimostra peraltro come la strada del ricorso giurisdizionale presenta sempre dei rischi che debbono essere attentamente valutati. Al di là di questi pronunciamenti del Tar Brescia, non dobbiamo dimenticarci che altri Tar (soprattutto Tar Milano) hanno invece fatto proprio l'orientamento più intransigente (come la recente sentenza del Tar Veneto 950.2011) che vede nel principio dell'Isee individuale un livello essenziale e quindi un principio non soggetto a limitazioni da parte delle amministrazioni comunali.

Un discorso a parte va fatto per la richiesta di contributi direttamente ai parenti. Anche in queste sentenze non viene in alcun modo stabilito che gli enti locali possano chiedere contributi ai parenti, a meno che gli stessi non abbiano volontariamente inteso impegnarsi con accordi contrattuali ed impegni di pagamento, per motivi morali o affettivi, oppure per adempiere ad una richiesta di alimenti fatta direttamente dalla persona con disabilità, ma non dall'ente locale.

Avvocato Gaetano De Luca, Servizio Legale LEDHA